

Milano



Comune
di Milano

Milano, 17 maggio 2006

PROTOCOLLO D'INTESA SINDACALE

In data odierna le Delegazioni di Parte Pubblica composta dal dott. Paolo Carli – dirigente del *Servizio Relazioni Sindacali e Trattamenti Economici* e dal dott. Luigi Valentino Balladore – direttore del *Settore Servizi Funerari* – e di Parte Sindacale – composta come indicato nell'allegato foglio presenze (all. n. 1), hanno sviluppato il confronto relativo al *Settore Servizi Funerari*.

In particolare hanno definito quanto segue.

1. Prospettive organizzative.

Le Parti, Pubblica e Sindacale, verificata l'esigenza di intervenire per migliorare l'assetto organizzativo (la cui articolazione attuale comprende i servizi già attualmente operativi) e le procedure di lavoro in alcuni ambiti del *Settore*, hanno condiviso di assumere come riferimento per gli approfondimenti ed i confronti del caso, la disciplina riportata dai vigenti *Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro* e le specificità formalizzate attraverso le clausole del vigente *Protocollo d'Intesa sulle Relazioni Sindacali* del Comune di Milano.

Ogni modifica organizzativa sarà quindi preceduta dalle previste modalità di confronto sindacale.

2. Clausola di garanzia.

Le Parti si impegnano per realizzare comunque le iniziative e la verifica delle azioni gestionali al fine di assicurare a tutti i lavoratori del *Settore*, a parità di condizioni, l'omogeneità delle applicazioni normative e retributive.

3. Prospettive occupazionali

In tale contesto, fatto salvo quanto previsto dall'accordo in materia di politiche occupazionali, formalizzato nel *Protocollo d'Intesa* del 5 Maggio 2006, condividono l'opportunità di realizzare entro il mese di Ottobre 2006 un incontro di verifica di ulteriori fabbisogni, da fronteggiare ricorrendo alle modalità di reperimento delle risorse umane

compatibili con la disciplina di legge e di contratto e con la disponibilità delle risorse finanziarie.

4. Servizi festivi infrasettimanali.

Le Parti, Pubblica e Sindacale, osservano in ultimo che il personale addetto allo specifico servizio in occasione di festività infrasettimanali rende prestazioni di lavoro la cui durata complessiva è inferiore all'ordinaria impegnativa giornaliera ed anche che gli stessi addetti sono richiesti, in tali occasioni, in numero ridotto rispetto ai fabbisogni ordinari.

Riconoscono pertanto che le prestazioni rese nelle festività infrasettimanali dal personale in discorso deve ritenersi disciplinata dal comma 2 dell'art. 24 del CCNT, 14.909.2000.

Stabiliscono che tale clausola trovi applicazione dal 1 Aprile 2006.


5. Servizi domenicali ed altre attività.

Le Parti si impegnano, in sede di confronto relativo al trattamento per i servizi per la generalità del personale dipendente, per la definizione di una soluzione alle criticità correlate ai servizi prestati nel giorno della domenica. Tale accordo dovrà essere perfezionato entro il mese di giugno 2006.

Con riferimento alle esigenze specifiche del Settore, entro lo stesso termine temporale, sarà approfondita e definita l'eventuale esigenza di salario accessorio.


FIRMATO

La Parte Pubblica:




La parte Sindacale:


C.G.I.L. F.P.




C.S.A.



C.I.S.L. F.P.S.



D.I.C.C.A.P.



U.I.L. F.P.L.



R.S.U.

